



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 28 Febbraio 2013

Oggi **28 Febbraio 2013** alle ore 20,00 nei locali della cooperativa Solidarietà si riunisce l'assemblea straordinaria della **associazione Amici della Solidarietà Dimensione Cultura**. Presiede la riunione il Presidente Sara Mascarin e funge da segretario il Sig. Semola Diego.

Sono presenti inoltre, in qualità di Soci dell'Associazione i signori: Bernardi Claudio, Meneghetto Tosca, Poloni Monia, Marin Paola, Semola Stefano, Dagnino Carlo, Foscarini Gino, Berlese Antonio, Bandiera Rino, Carniato Antonio, Stragliotto Loris, Favero Adriano, Camilli Mario, Foscarini Giovanni, Bortolotti Annagiulia, Poloni Marco, Castaldo Francesca, Bortoli Manfred, Bonsembiante Roberto, Guarnaccia Andrea e Tonello Francesco. All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

Parte ordinaria

- 1. Presentazione del bilancio 2012**
- 2. Modifiche allo Statuto**
- 3. Varie ed eventuali**

Il Presidente apre la seduta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e constatando il numero dei presenti di 23 su 33 aventi diritto al voto, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

1. Presentazione del bilancio 2012

L'assemblea si riunisce e il presidente Mascarin Sara, presenta il bilancio 2012 e fa notare che esiste un residuo attivo, rimanenza degli anni precedenti che ha consentito una tranquilla gestione delle attività dell'associazione.

Non ci sono particolari note di debito e quindi il bilancio viene pertanto approvato all'unanimità.

2. Modifiche allo Statuto

Il presidente, coadiuvato dal VicePresidente, comunica che è stato rivisto lo Statuto, alla luce delle indicazioni date dal Centro di Servizi per il Volontariato, al fine di renderlo idoneo alla iscrizione al Registro Regionale. Viene data lettura integrale del nuovo Statuto, soffermandosi e confrontando le modifiche apportate. Le modifiche più radicali si configurano all'art. 5 (finalità) e all'art. 1 (denominazione e sede).

Il nuovo Statuto viene discusso ed approvato da tutti i soci presenti.

Lo Statuto, così come approvato, fa parte integrale del presente verbale.

3. Varie ed eventuali

- Il Presidente informa l'Assemblea dei recenti sviluppi che ha avuto il progetto E.A.T., presentato in Regione in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà. I soci sono soddisfatti dei risultati finora raggiunti e danno il consenso unanime a proseguire per la stabilizzazione di un sistema di distribuzione delle eccedenze, a favore delle associazioni che aiutano le persone in difficoltà.
- Il Presidente, coadiuvato dal Socio Meneghetto, informa dei recenti ma non nuovi contatti avuti con Veneto Banca, nella persona della Sig.ra Barbieri e comunica a breve ci sarà un incontro con il Presidente della Fondazione, il quale è motivato ad aiutare concretamente per lo sviluppo dell'attività di distribuzione di prodotti alimentari e di eccedenze ortofrutticole.
- Il socio Poloni Monia presenta la recente attività videografica svolta in collaborazione con il socio Bortoli Manfred e con la Cooperativa, coinvolgendo numerosi utenti della stessa, nella realizzazione dei materiali per la produzione di due video. I video saranno presentati ad un concorso e successivamente verranno inseriti sul sito della Cooperativa.
- I soci Poloni Monia e Semola Stefano propongono di organizzare per la primavera un corso di Nordik Walking a favore di ragazzi disabili del territorio, che sia aperto anche alle persone non disabili. La proposta viene accolta favorevolmente.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore 23.00

Il Presidente

Il Segretario





Amici della Solidarietà onlus

Emporio Solidale "la Dispensa" | Attività Educational

via Sant'Andrea 114, Montebelluna 31044(TV)



📧 amicidellasolidarieta.it

@ info@amicidellasolidarieta.it

📞 +39.3281358837

Sara Mascarin

Diego Semola

AMICI DELLA SOLIDARIETA'

Via Aglaia Anassillide 5
31030 Biadene di Montebelluna

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata "Amici della Solidarietà" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.
2. L'organizzazione ha sede in via Aglaia Anassillide n. 5 nel comune di Montebelluna (TV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato "Amici della Solidarietà" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.





ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità)

L'associazione si prefigge di promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato in ogni sua forma. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:

- organizzare corsi e iniziative rivolte anche a persone svantaggiate;
- curare la raccolta di alimenti anche costituiti da eccedenze ortofrutticole (reg. c.e. n. 1234/07 e n. 573/11) e la loro distribuzione ad associazioni che assistono persone in stato di bisogno;
- in caso di necessità prestare assistenza a tutte le persone bisognose di aiuto;
- svolgere ogni altra attività che si renda necessaria per la realizzazione dei fini statutari e per la diffusione della cultura della solidarietà e della sobrietà degli stili di vita.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente ma non esclusivamente nel territorio del comune di Montebelluna e nei comuni della provincia.

ART. 6

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'organizzazione, su domanda scritta del richiedente è deliberata dall'organo direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.





2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge .
4. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
5. Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito.
6. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc...)

ART. 8

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio escluso può fare appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART. 9

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10

(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.





2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
5. I voti sono palesi.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.





ART. 14

(Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.
4. Il Consiglio Direttivo elegge il segretario fra i propri componenti. Il Segretario coadiuva il Presidente, tiene il libro soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

ART. 15

(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:





- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

ART. 17

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;





2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

ART. 20 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

ART. 21 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22 (Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.





ART. 24

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 25

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

